



INFORTUNI E MALATTIE

OSSERVAZIONI: INFORTUNI

Sono considerati infortuni gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, che provochino lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalità permanente oppure un'invalità temporanea.

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali dichiarate, nonché di ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità.

Scopo dell'assicurazione è quello di sopperire al pregiudizio economico derivante da un infortunio sofferto dall'assicurato, garantendo il pagamento dell'indennizzo.

Può essere:

- obbligatoria (cioè derivante da disposizioni di legge e/o contratto di lavoro);
- facoltativa.

Le categorie di lavoratori interessate hanno la regolamentazione riportata al paragrafo individuazione persone.

Le somme assicurate devono essere proporzionate al reddito, alla professionalità ed alla posizione socioeconomica dell'assicurato nelle coperture facoltative, mentre sono stabilite a priori nelle coperture obbligatorie.

OSSERVAZIONI: MALATTIE

È considerata malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Le malattie e gli infortuni possono comportare la necessità di un ricovero ospedaliero.

La prestazione assicurativa sanitaria è riconducibile a tre modalità principali: le polizze cosiddette complete e sostitutive del servizio pubblico, le polizze integrative e le polizze indennitarie.

Attraverso le prime vengono rimborsate le spese sostenute per un ricovero ospedaliero con o senza intervento chirurgico e talvolta le spese per altre prestazioni extraospedaliere; attraverso le seconde vengono rimborsate le spese relative a prestazioni non coperte dal servizio pubblico o comunque non adeguate alle esigenze personali; infine attraverso la terza viene pagata un'indennità giornaliera per ciascun periodo di ricovero.

Il panorama assicurativo della tutela personale prevede da ultimo, non certo per importanza, la garanzia invalidità permanente da malattia, garantendo il pagamento di un indennizzo al verificarsi di una malattia invalidante.

INDIVIDUAZIONE PERSONE

Amministratori
Dirigenti
Impiegati
Operai
Agenti e rappresentanti di commercio

tipi di coperture
facoltative
obbligatorie (INAIL + CCNL)
facoltative - obbligatoria INAIL professionale
facoltative - obbligatoria INAIL professionale
ENASARCO



SOLUZIONI ASSICURATIVE

AMMINISTRATORI

Gli Amministratori debbono valutare l'opportunità di predisporre previdenze idonee alla loro persona ed al benessere dell'Azienda.

Si consiglia quindi la sottoscrizione di coperture specifiche con indennità adeguate sia per il rischio infortuni che malattie, di cui alleghiamo le condizioni di polizza, secondo l'ipotesi seguente:

somme assicurate

caso di morte
caso di invalidità permanente
caso di invalidità permanente da malattia
rimborso spese mediche (ricovero ospedaliero)

L'opportunità e le modalità di tale operazione dovranno essere valutate con l'assistenza del Vostro consulente legale e fiscale.

DIRIGENTI

Ricapitoliamo il contenuto saliente delle garanzie previste dal CCNL per dirigenti di azienda industriali.

Ciascun dirigente deve essere assicurato per i rischi professionali ed extra, con indennità pari a:

- 5 volte gli emolumenti annui di fatto percepiti per il caso di morte
- 6 volte gli emolumenti annui di fatto percepiti per il caso di invalidità permanente.

La garanzia deve anche comprendere le malattie professionali, il riferimento alla tabella di legge per quanto riguarda l'invalidità permanente ed inoltre il riconoscimento del 100% dell'indennità assicurata (I.P.) in caso di invalidità tale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro come dirigente.

Suggeriamo di prestare ampia e completa copertura assicurativa a favore dei dirigenti.

DIPENDENTI

Si suggerisce una copertura infortuni facoltativa del personale, anche per i soli rischi professionali, che ha il vantaggio di completare, sotto alcuni aspetti, la garanzia di responsabilità civile impiegati ed operai; non si può infatti nascondere che la copertura del danno biologico con polizza di responsabilità civile, viene prestata con l'applicazione di una franchigia dell'11%, con chiara individuazione quindi del rischio in cui può incorrere l'azienda.

A tale rischio può sopperire il contratto infortuni a favore del personale: in caso di sinistro viene messo a disposizione della contraente il capitale assicurato, a prescindere dal concetto causale di colpa che sta alla base delle garanzie di responsabilità civile.

Ricordiamo che i criteri di indennizzabilità infortuni sono comunque diversi da quelli di responsabilità civile. Si può pertanto suggerire una copertura per ogni dipendente nella forma a multipli dello stipendio oppure a capitali fissi con indennità che possono variare fra un minimo di L. 50 milioni ad un massimo di L. 100 milioni per il caso morte ed invalidità permanente.